



CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO
PROVINCIA DI VARESE
Settore SUAP CONTINGIBILE URGENTE

N°13 /duemiladiciotto/Reg. Ord./NV/

li, 06/02/2018

Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI QUALUNQUE BEVANDA, ANCHE ANALCOLICA, IN BOTTIGLIE DI VETRO, CONTENITORI E LATTINE CHIUSE DI QUALUNQUE MATERIALE, CONSENTENDONE LA SOMMINISTRAZIONE ESCLUSIVAMENTE IN BICCHIERI DI PLASTICA O DI CARTA E IN BOTTIGLIETTE DI PLASTICA PRIVE DI TAPPO E/O DI QUALSIASI SISTEMA DI CHIUSURA NELLE AREE INTERESSATE DALLA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE SOMMESE IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 10 ED IN CASO DI MALTEMPO PER IL GIORNO 17 FEBBRAIO 2018

IL SINDACO

Vista la richiesta presentata in data 30/01/2018 registrata al protocollo generale al n. 2613, dal Presidente della ProLoco di Somma Lombardo per conto del Comitato organizzatore del Carnevale Somnese, con la quale chiede l'autorizzazione allo svolgimento della tradizionale sfilata dei carri allegorici in occasione del Carnevale in data 10/02/2018 ed in caso di maltempo per il giorno 17/02/2018;;

Vista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. 2927 in data 01/02/2018, presentata dal Presidente della ProLoco Somma Lombardo, per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione del Carnevale Somnese in programma per il giorno 10 febbraio 2018 con rinvio, in caso di maltempo per il giorno 17 febbraio 2018;

Vista la disposizione della Questura di Varese in data 05/02/2018 registrata al protocollo generale al n. 3168 in data 05/02/2018 ad oggetto "Ordinanza di Servizio ex art. 37 D.P.R. nr. 782/1985 – Carnevale 2018 – Manifestazioni rito Ambrosiano 10 – 17 Febbraio;

Dato atto che l'evento nel suo complesso si presenta idoneo ad attirare un pubblico numeroso;

Considerata la prioritaria necessità di tutelare l'ordine pubblico assicurando il corretto svolgimento della suddetta manifestazione, di vasto richiamo per il numero di spettatori, nonché di prevenire situazioni di criticità per la sicurezza pubblica che si potrebbero determinare nel luogo di svolgimento dell'evento e nelle aree ad esso adiacenti;

Rilevato che la vendita di bevande in bottiglie, contenitori, lattine chiuse di qualunque materiale e il loro conseguente consumo e successivo abbandono su area pubblica, associata al contesto di affollamento, è pregiudizievole per l'incolumità delle persone in quanto fa aumentare la probabilità di commissione di illeciti contro la persona e contro il patrimonio pubblico e privato mediante l'utilizzo di tali contenitori quali strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, pertanto, opportuno emettere il presente specifico provvedimento al fine di prevenire eventuali violenze ed intemperanze degli spettatori partecipanti all'evento, prescrivendo ad ogni gestore dei posti di ristoro in sede fissa e su area pubblica operanti nell'area interessata e vie limitrofe il tassativo divieto di somministrare qualunque bevanda, anche analcolica, in bottiglie di vetro, contenitori e lattine chiuse di qualunque materiale, consentendone la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta e in bottigliette di plastica prive di tappo e/o di qualsiasi sistema di chiusura, ed il divieto tassativo di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcol, a partire dalle due ore antecedenti l'inizio della manifestazione ed un'ora e mezza successiva alla fine della medesima;

Dato atto che nelle aree interessate opererà un servizio di vigilanza atto a controllare che il pubblico non rechi con sé bottiglie, contenitori e lattine chiuse di qualunque materiale;

Constatato che i divieti sopramenzionati avranno validità esclusivamente nelle giornate di sabato 10 febbraio 2018 ed in caso di rinvio per maltempo nella giornata di sabato 17 febbraio 2018;

Visti gli artt. 1, 9 ed 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

Vista la legge regionale 02 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i.;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

per il giorno:

- sabato 10 febbraio 2018 dalle ore 11.00 e fino alle ore 20,30, e solo in caso di rinvio della manifestazione, per il giorno sabato 17 febbraio 2018 dalle ore 11.00 e fino alle ore 20,30;

i seguenti provvedimenti:

- a) ai titolari di pubblici esercizi e attività commerciali di prodotti alimentari prospicienti Piazza Vittorio Veneto, Piazza Scipione, Via Mazzini, Via Milano, Via Roma, L.go Sant'Agnese, Viale Maspero, Via Fuser, Via Giovane Italia, Via I° Maggio, Via Marconi, Via Giusti compresa l'area mercato, Corso della Repubblica, e ai soggetti esercenti attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande operanti all'interno dell'area Mercato, il divieto di somministrare bevande anche da asporto, anche analcoliche, in contenitori in vetro, lattine, bicchieri in vetro o contenitori di qualunque materiale chiusi, ed il divieto tassativo di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcol;
- b) è consentita la somministrazione di bevande esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta e in bottigliette di plastica prive di tappo e/o di qualsiasi sistema di chiusura;
- c) per chiunque, il divieto di introdurre nelle aree di cui sopra, qualunque bevanda, anche analcolica, in bicchieri in vetro, bottiglie, lattine, contenitori chiusi di qualunque materiale.
- d) La ProLoco di Somma Lombardo ed il comitato organizzatore dovranno: predisporre un piano di impiego di un adeguato numero di operatori appositamente formati con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi, anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico;

Il tutto con l'avvertenza che:

- chiunque trasgredisce la presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta: € 100,00);

- in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata;

La presente ordinanza sarà:

- notificata al Presidente della PROLOCO Somma Lombardo con invito ad estenderla a tutto il comitato organizzatore, a mezzo posta elettronica certificata, messa a conoscenza degli esercizi di somministrazione in sede fissa, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;

- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri, al Comando di Polizia Locale, alla Questura di Varese ed al Sig. Prefetto di Varese;

Le Forze dell'Ordine presenti sul territorio e la Polizia Locale sono incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 2/7-2010, n. 104;

- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11-1971, n. 1199.

Responsabile del procedimento amministrativo è il Capo Settore Sportello Unico Attività Produttive Sig. Rosario Pizzo.

IL SINDACO
STEFANO BELLARIA
firmato digitalmente
BELLARIA STEFANO